



COMUNE DI LUSIA

Provincia di Rovigo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

Numero 3 Del 30-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Prando Luca il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenza
1.	Prando Luca	Presente
2.	BORTOLOTTI DENIS	Presente
3.	TRAMBAIOLO GIANLUCA	Presente
4.	BATTISTELLA LORELLA	Presente
5.	BASSANI MICHELE	Presente
6.	POMARO GIANNI	Presente
7.	SENO PAOLA	Assente
8.	MASSARO MIRKO	Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE PALUMBO ALFREDO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto, previa designazione degli scrutatori:

TRAMBAIOLO GIANLUCA

BASSANI MICHELE

POMARO GIANNI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che con legge n. 147 del 27/12/2013 è stata istituita la IUC, la quale comprende l'imposta IMU, art. 1 da comma 707;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione in entrambi i casi per un massimo dello 0,3%;

DATO ATTO che l'art. 13 del DL. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 è stato così modificato:

- al comma 2, le parole da “, nonché l'unità immobiliare” fino a: “non superiore a 15.000,00 euro annui” sono soppresse;
- al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: “ 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ai fine dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6, del D.L. 23/2011 (riduzione base imponibile del 50%)
- al comma 5, il secondo periodo è soppresso (moltiplicatore agevolato per coltivatori diretti o IAP)
- il comma 8 bis è abrogato (scaglioni di esenzione imposizione terreni agricoli)

- al comma 13 bis, le parole. "21 ottobre" sono sostituite dalle seguenti "termine perentorio del 14 ottobre"

DATO atto che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, sono escluse dall'esenzione, anche se adibite ad abitazione principale quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 per le quali è dovuto il tributo;

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali così come da regolamento approvato: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008, la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale appartenente alle Forze dell'Ordine anche se non sussistano le condizioni di dimora abituale, l'abitazione principale e pertinenza possedute da anziani o disabili che acquisiscano la residenza presso Istituti di ricovero permanente purché l'abitazione non sia locata;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Dato atto che con la legge 228/2012, Legge di Stabilità per l'anno 2013, art. 1 comma 380 lett f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 0,76% ;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. g) della succitata legge di stabilità 2013 i comuni possono aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% prevista per gli immobili gruppo catastale D e che detta maggiorazione viene versata nelle casse comunali;

PRESO atto che il Comune di Lusia è intenzionato, a norma del comma 380 lett. g) art. 1 della legge 228/2013, Legge di Stabilità, avvalersi della facoltà di maggiorare l'aliquota base delle categorie catastali appartenenti alla cat. D;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24);

CONSIDERATO che l'imposta municipale propria deve comunque garantire un gettito necessario ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante rispetto agli anni scorsi.

VISTO il regolamento IUC approvato con proprio atto n. 17 del 4.8.2014;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2017, n. 232 dell'11.12.2016;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, 1^a comma del D. LGS 267/2000 e s.m.i.

Udito l'intervento del Sindaco Prando Luca che illustra l'argomento all'Ordine del giorno evidenziando che le aliquote IMU per l'anno 2017 rimangono invariate rispetto all'anno precedente.

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 6 (compreso il Sindaco)

Voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2017:

1. aliquota ordinaria 10,6 per mille (diecivirgolasei per mille);
2. aliquota ordinaria 7,6 per mille (settevirgolasei per mille) per le tipologie di immobili ai sensi del comma 3 lettera 0a) (uso gratuito ai parenti in linea retta) del DL. 201/2011 con abbattimento della base imponibile del 50%
3. aliquota ordinaria 7,6 per mille (settevirgolasei per mille) abitazione uso gratuito a parenti entro il II grado che non rientrano nella voce 2. e senza benefici DL. 201/2011 (abbattimento della base imponibile del 50%)
4. aliquota agevolata 7,6 per mille (settevirgolasei per mille) per i terreni agricoli che ricadono nelle seguenti tipologie:
 - a. nel caso in cui il terreno agricolo sia in comproprietà con soggetti non imprenditori agricoltori professionali, l'aliquota agevolata si applica anche a favore di essi qualora siano il coniuge e/o parenti entro il II grado dell'imprenditore agricolo professionale;
 - b. nel caso in cui il terreno agricolo sia di proprietà esclusiva di soggetti non imprenditori agricoltori professionali, l'aliquota agevolata si applica anche a favore di essi qualora siano il coniuge e/o parenti entro il II grado dell'imprenditore agricolo professionale e quest'ultimo utilizzi effettivamente il terreno in base a regolare contratto d'affitto o comodato d'uso;

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) sono concesse a domanda dell'interessato, entro il termine del versamenti a saldo e con riserva di verifica da parte dell'Ufficio Tributi.

Per il calcolo della base imponibile relativa ai terreni agricoli il moltiplicatore è 135 in quanto il secondo periodo del comma 5) art. 13 DL 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabiliva un moltiplicatore agevolato per i coltivatori diretti o IAP è stato abrogato

3. aliquota agevolata 9,6 per mille (novevirgolasei per mille) per le categorie A/10, C1, C3, C4, C5, categorie B - cat. D escluso D10 esente, e D5 per il quale si applica aliquota ordinaria;
4. aliquota abitazione principale 5 per mille (cinque per mille) per le sole categorie A1, A8, A9 con detrazione di euro 200,00 ;
5. di dare atto che sono rispettati i dettami del comma 26 della legge 208/2015 in quanto dall'applicazione delle aliquote su riportate non ci saranno aumenti di tributi per i contribuenti
7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale IUC – parte relativa all'IMU;
9. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
10. di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune di Lusina ai sensi della normativa vigente.

Ed inoltre con separata votazione con il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 6 (compreso il Sindaco)
Voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267.

**PARERI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS DEL 267/2000 E ART 3
LEGGE 213/2013**

**Deliberazione di consiglio comunale
N. 3 del 30-03-2017**

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to MIGLIORINI ARIANNA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to MIGLIORINI ARIANNA

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Prando Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALUMBO ALFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSIN PAOLA

N. 247 /Reg. Albo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile di Area Amministrativa attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 06-04-2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi, contestualmente, viene comunicata ai capigruppo consiglieri in ottemperanza all'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSIN PAOLA

VISTO: SI ATTESTA ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Li, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSIN PAOLA